



Diritto & Fisco



Per il ministero dell'economia vanno effettuate. Per i consulenti del lavoro disparità di trattamento

Terremoto, il fisco batte cassa I sostituti di imposta chiamati al versamento delle ritenute

DI CRISTINA BARTELLI

Nelle zone terremotate il fisco torna a bussare. Gli imprenditori emiliani, lombardi e veneti colpiti dal sisma di maggio dovranno procedere in queste settimane a riversare al fisco le ritenute Irpef prelevate dalle buste paga dei lavoratori dipendenti in qualità di sostituti d'imposta. La conferma arriva a *ItaliaOggi* dal ministero dell'economia che risponde indirettamente alle preoccupazioni espresse dai consulenti del lavoro, i quali in una nota parlano di «versamenti e adempimenti tributari che non sarebbero tutti sospesi». Secondo i consulenti, questa operazione configura una disparità di trattamento con gli imprenditori di altre regioni colpite in passato da terremoti, che si videro sospendere tutti i versamenti, che il fisco recuperò successivamente.

In una nota diffusa ieri i consulenti del lavoro segnalano che «giungono preoccupate segnalazioni dai consulenti del lavoro che assistono aziende nel terremoto dell'Emilia-Romagna. Sono riferite alla confusione esistente in materia di versamenti e adempimenti tributari che, a sentire qualche amministrazione locale e qualche interpretazione fuorviante, non sarebbero tutti sospesi».

Le amministrazioni pubbliche stanno infatti richiedendo il pagamento delle ritenute fiscali per il periodo successivo all'8 giugno 2012, non operando in questo caso alcuna sospensione.

Dal ministero dell'economia, interpellato ieri da *ItaliaOggi*, arriva la conferma, amara per i contribuenti, che «la norma introdotta dal decreto legge 74 è chiara e che le ritenute vanno effettuate».

Cosa è successo? Con un primo decreto ministeriale, (dm 1° giugno 2012, pubblicato nella *G.U.* del 6 giugno) è stata prevista la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Al comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto: le ritenute già operate in qualità di sostituti

d'imposta devono, comunque, essere versate. Con il decreto legge 74, attualmente all'esame della camera per l'iter di conversione, all'articolo 8, primo comma ha specificato che in aggiunta a quanto disposto alle previsioni del decreto ministeriale del 6 giugno 2012 del 1° giugno 2012 la mancata effettuazione di ritenute e il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto legge (8 giugno 2012), sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Creando dunque non poca confusione

anche sul comportamento che i contribuenti e i sostituti di imposta devono tenere su cosa si debba ritenere per mancata effettuazione e su cosa per mancato riversamento. Il caso è quello degli stipendi, ad esempio mandati in pagamento al dieci nei primi giorni di maggio con ritenute effettuate ma che a causa del terremoto non sono state riversate.

Per i consulenti del lavoro: «Qualora fosse confermata tale notizia, ci si troverebbe di fronte a una gravissima posizione interpretativa non conforme alle norme sin qui emanate».

L'interpretazione dei consulenti del lavoro diverge dal commento rilasciato da fun-

zionari del ministero dell'economia.

«Sul piano giuridico», scrivono i consulenti, «si fa presente che il dm 1° giugno 2012 afferma chiaramente che «sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 30 settembre 2012. È del tutto evidente», per i consulenti del lavoro, «che la previsione da ultimo indicata si preoccupa di regolamentare anche eventuali mancate effettuazione di ritenute (e non solo il versamento come previsto dal dm 1° giugno 2012) e/o

riversamenti di ritenute già operate, ma certamente non intendeva circoscrivere la sospensione solo nel periodo tra il 20 maggio 2012 e l'8 giugno dello stesso anno. Peraltro», continua la nota dei consulenti, «far pagare le imposte agli imprenditori dichiarati terremotati darebbe luogo a una gravissima e incoerente posizione politica creando popolazioni colpite dal sisma di serie A e di serie B. Nelle analoghe e altrettanto disastrose circostanze passate il legislatore ha operato una sospensione sia fiscale che contributiva rinviando a un momento successivo il recupero dei tributi».

— © Riproduzione riservata —

Redditometro, ai contribuenti la prova contraria

Il contribuente può contestare l'accertamento sintetico provando in sede giudiziale che le spese sostenute per gli acquisti sono state finanziate con la stipula di contratti di mutuo, interventi economici di terzi o disinvestimenti. Lo ha precisato la commissione tributaria della Liguria, prima sezione, con la sentenza n. 65 del 25 maggio 2012. Per il giudice d'appello, il contribuente ha dimostrato che i costi per l'acquisto dell'immobile erano stati sostenuti «nel periodo in cui l'attività commerciale dell'azienda era florida e consentiva così di affrontare una spesa rilevante per il pagamento della quota mensile del mutuo contratto». Inoltre, avevano dato un contributo alla causa l'aiuto economico di soggetti terzi (suocera), la vendita di beni e alcuni disinvestimenti. Indagini finanziarie, movimentazioni bancarie, possesso di autovetture di pregio e immobili sono elementi sufficienti ad accertare un maggior reddito del contribuente, più in linea con il suo tenore di vita. Il possesso di determinati beni o la capacità di sostenere determinate spese costituiscono una presunzione legale delle potenzialità del soggetto che è sottoposto ad accertamento sintetico. La disponibilità di automobili, residenze principali o secondarie in Italia o all'estero sono elementi indicativi della forza economica del contribuente. Una volta accertati dall'amministrazione finanziaria, il giudice tributario può solo valutare la prova contraria che fornisce l'interessato per giustificare la provenienza delle somme che sono servite per l'acquisto di beni mobili e immobili (Cassazione, sentenza 16284/2007). Con questa tipologia di accertamento, in effetti, il controllo della congruità delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche è basato su dati certi. Dagli indici di capacità di spesa si arriva alla quantificazione del maggior reddito. Va ricordato però che per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è scaduto al 31 maggio 2010, l'articolo 22, comma 1 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che ha modificato l'articolo 38, ha stabilito che il fisco possa determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta. A meno che il finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, esclusi dalla formazione della base imponibile. Unico presupposto per l'accertamento è che il reddito così determinato sia superiore di almeno un quinto a quello dichiarato.

Sergio Trovato

Avvocati, Università Pegaso lancia il portale e-learning

L'Università telematica Pegaso ha elaborato Accademiaforenspegaso.it, il primo portale online di formazione specialistica in e-learning dedicata ad avvocati e praticanti legali. Il progetto nasce con l'obiettivo di fornire al mondo dell'Avvocatura uno strumento didattico/formativo in un'ottica di crescente specializzazione del sapere imposta dagli ordinamenti sovranazionali e dall'andamento del mercato.

Il fiore all'occhiello dell'Accademia è rappresentato da 10 Master universitari di Secondo livello istituiti per l'anno accademico 2012/2013 i quali, seppur nell'ancora incerto riconoscimento legislativo della figura dell'Avvocato «specialista», si strutturano sui temi principali del Diritto di famiglia, dei minori e delle persone, Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni, Diritto del lavoro, Diritto commerciale, Diritto industriale e della concorrenza, Diritto e processo tributario, Diritto amministrativo, Diritto della navigazione e dei trasporti, Diritto dell'Unione europea, Diritto e processo Penale. «Ben 107 esperti provenienti da 40 università in Italia», dichiara Danilo Iervolino Presidente del consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo telematico Pegaso, «rappresentano il corpo docente di Accademia forense. Il nostro è un progetto che per la prima volta», continua Iervolino, «permette al Professionista di essere preparato e aggiornato, grazie a corsi strutturati attraverso le più moderne tecnologie informatiche e le metodologie didattiche e pedagogiche più innovative».

A corredo della formazione proposta da Accademia forense l'utente trova sul sito lo «Strumentario del diritto», una enorme banca dati online costantemente aggiornata per reperire in tempo reale le sentenze e i massimali della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, sia in materia civile che penale; nonché i pareri del Consiglio di stato.

